

N. 01862/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00748/2005 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 748 del 2005, proposto da:

Nicoletti Antonio Maurizio, rappresentato e difeso dall'avv. Michela Rosati Vitali, con domicilio eletto presso Michela Rosati Vitali in Lamezia Terme, Via Carducci,18;

contro

Azienda Sanitaria Locale N. 6 di Lamezia Terme, rappresentato e difeso dagli avv. Lorenzo Carnevale, Luciana Condemi, con domicilio eletto presso Luciana Condemi in Catanzaro, c/o Uff.Leg.Usl N.7 Via Cortese;

nei confronti di

Brando Francesco;

***per l'annullamento avverso delibera di approvazione
graduatoria a 19 posti di operatore tecnico***

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Azienda Sanitaria Locale N. 6 di Lamezia Terme;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 novembre 2014 il dott. Raffaele Tuccillo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Vista l'istanza con la quale parte ricorrente chiede, in relazione agli altri controinteressati (deliberazione generale n. 371 del 18.4.2005 di approvazione della graduatoria di merito e nomina vincitori di concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura a tempo indeterminato di 19 posti di operatore tecnico specializzato, autista di ambulanza), di integrare il contraddittorio, di essere autorizzato all'integrazione del contraddittorio per pubblici proclami;

Visti gli articoli 52, comma 2, del codice del processo amministrativo e 151 del codice di procedura civile;

ritenuto, al riguardo, che la recente giurisprudenza, anche del Consiglio di Stato (Consiglio di Stato D.Pres. n.669/2014; TAR Lazio-Roma Sezione III-bis, ord. coll. n. 9506/2013; D.Pres. TAR Puglia-Lecce, Sez. II, n. 113/2014), ha ritenuto che la diffusione dell'informatica e della telematica e il conseguente mutato quadro normativo, permette di individuare nuovi strumenti – quali la pubblicazione sui Siti istituzionali delle amministrazioni – che

consentono la medesima conoscibilità un tempo rimessa alla sola pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, con l'indubbio vantaggio di ovviare all'eccessivo e ingiustificato onere economico della pubblicazione con modalità cartacea;

ritenuto che tali forme alternative – da attuare secondo le modalità di seguito specificate - garantiscono i principi fondamentali del diritto di difesa e del diritto al contraddittorio;

ritenuto, pertanto, che ricorrono i presupposti per procedere all'integrazione del contraddittorio per pubblici proclami mediante pubblicazione dell'avviso sul sito Web dell'Amministrazione resistente;

Ritenuto che, a questo fine, sia opportuno prescrivere le seguenti formalità, analogamente a quanto statuito nelle citate pronunce:

A.- pubblicazione di un avviso sul sito Web istituzionale dell'amministrazione resistente dal quale risulti:

- 1.- l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;
- 2.- il nome del ricorrente e l'indicazione dell'amministrazione intimata;
- 3.- gli estremi dei provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi di gravame di cui al ricorso introduttivo e per motivi aggiunti;
- 4.- l'indicazione dei controinteressati, genericamente indicati come i soggetti ricoprenti le posizioni interessate dalla graduatoria impugnata;

5.- l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento dell'anno e del numero di registro generale del ricorso nella sottosezione "Ricerca ricorsi", rintracciabile all'interno della sottosezione "Calabria - Catanzaro" della sezione "T.A.R.";

6.- l'indicazione del numero della presente ordinanza, con il riferimento che con essa è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;

7.- il testo integrale del ricorso introduttivo e per motivi aggiunti nonché l'elenco nominativo dei controinteressati.

B.- In ordine alle prescritte modalità l'amministrazione resistente ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale - previa consegna, da parte ricorrente, di copia del ricorso introduttivo e per motivi aggiunti, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati distinti come sopra indicato, su supporto informatico - il testo integrale del ricorso introduttivo e per motivi aggiunti, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati, in calce al quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato:

a.- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);

b.- che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento dell'anno e del numero di registro generale del ricorso;

Si prescrive, inoltre, che l'amministrazione resistente:

c.- non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso introduttivo e per motivi aggiunti, la presente ordinanza, l'elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi (compreso quello di cui al precedente punto B);

d.- dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso introduttivo e per motivi aggiunti, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi, reperibile in un apposita sezione del sito denominata "atti di notifica"; in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;

e.- dovrà, inoltre, curare che sull'homepage del suo sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso introduttivo e per motivi aggiunti, la presente ordinanza e l'elenco nominativo dei controinteressati integrati dall'avviso (in termini: Tar Palermo, decreto presidenziale n.964/2013).

Si dispone infine che dette pubblicazioni dovranno essere effettuate nel termine perentorio di giorni 90 (novanta) dalla comunicazione del presente provvedimento, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti entro il termine

perentorio di ulteriori giorni 20 (venti) dal primo adempimento.

In assenza di specifiche tariffe che disciplinano la materia, si ritiene di potere fissare l'importo, che parte ricorrente dovrà versare all'Amministrazione, secondo le modalità che saranno comunicate dalla predetta, in € 100,00 (euro cento/00) per l'attività di pubblicazione sul sito.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda) dispone che:

- l'amministrazione resistente adempia all'incombente istruttorio nei modi e termini di cui in motivazione;
- la ricorrente proceda all'integrazione del contraddittorio nei modi e termini di cui in motivazione.

Rinvia la trattazione della causa alla camera di consiglio del 6.3.2015.

Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 7 novembre 2014 con l'intervento dei magistrati:

Concetta Anastasi, Presidente FF

Francesco Tallaro, Referendario

Raffaele Tuccillo, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

II 12/11/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)